

COPIA



*Provincia di*  
*Barletta Andria Trani*  
*Segreteria Generale*

Andria

Provincia Barletta-Andria-Trani



*Ai Sigg.ri Dirigenti*  
SEDE

*E p.c* *al Sig. Presidente*  
SEDE

**OGGETTO: Inerzia della PA: sostituti e nuove responsabilità -**

L'art. 1, del Decreto Legge n. 5, del 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 Aprile 2012, n. 35, ha modificato ed integrato l'art. 2, L. 7 Agosto 1990, n. 241, disciplinando le conseguenze della mancata adozione del provvedimento finale da parte della PA, nel termine previsto dalla legge o dal regolamento.

Dette novità legislative, esaminate nella precedente nota n. 0014436, del 08.03.12, necessitano di ulteriori approfondimenti alla luce di alcuni spunti forniti dalla dottrina nonché in ragione dei provvedimenti adottati in merito dall'Amministrazione Provinciale.

Nello specifico, la nuova normativa in caso di inerzia della PA introduce un meccanismo sostitutivo diretto ad assicurare - seppur tardivamente - l'adozione dell'atto.

Invero, l'art. 2, comma 9 - bis, sottende due diverse ipotesi a seconda che l'organo politico eserciti o meno il potere di designazione del sostituto prevedendo che *"l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione"*.

A tal proposito, si rendono necessari approfondimenti in relazione alla prima delle ipotesi in quanto - per quel che concerne l'Amministrazione Provinciale - con Decreto Presidenziale n. 18, del 04 Luglio u.s., è stato individuato, nella figura del Segretario Generale, l'organo titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 2, L. 7 Agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, del Decreto Legge n. 5, del 5 Febbraio 2012, convertito con Legge n. 35 del 4 Aprile.

Questo significa che, alla luce di siffatta circostanza, all'integrarsi del silenzio inadempimento e a seguito della proposizione di una istanza da parte dell'interessato si determinerà un trasferimento di competenza all'interno della struttura amministrativa, in capo al Segretario Generale.

*Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo*  
*Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596532 - Mail: s.generale@provincia.ba.it*



In altre parole, l'organo competente decade dai propri poteri per far posto al soggetto designato, in ragione della condizione di illiceità in cui si è ridotta l'Amministrazione.

Sulla base del dettato normativo, il Segretario Generale, in qualità di sostituto, è tenuto ad adottare il provvedimento *"attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario"*, assumendo così il ruolo di organo straordinario legittimato ad avvalersi, per tutte le incombenze istruttorie, di un responsabile del procedimento.

Il sostituto, nell'ambito della propria discrezionalità organizzativa, può individuare un responsabile del procedimento all'interno del proprio ufficio o dell'ufficio competente *ratione materiae*.

La responsabilità del procedimento implica che il dipendente svolga il ruolo di coordinatore di un complesso di attività per tutte le quattro fasi tipiche dell'iter, curando l'attivazione della procedura, garantendo la comunicazione di avvio e l'attuazione degli strumenti di partecipazione, compiendo direttamente o avvalendosi degli uffici gli atti istruttori, formalizzando l'attività istruttoria in un atto sottoscritto e del quale si assuma la responsabilità.

In capo al sostituto si radica in ogni caso un potere di vigilanza, di coordinamento e di controllo sull'operato del responsabile del procedimento con il quale si instaura così un rapporto di coordinamento.

Nel caso in cui, invece, il sostituto nomini il responsabile del procedimento all'interno di altra struttura dell'amministrazione si ricadrebbe nell'ipotesi della designazione del commissario.

Tuttavia può anche accadere che, in ragione della complessità dell'istruttoria, emerga la necessità di designare un commissario esterno all'apparato burocratico con la conseguenza che, in tal caso, si dovrebbe ravvisare una responsabilità amministrativa in capo al Dirigente ed al Responsabile del procedimento inadempienti, per i costi che l'Amministrazione si troverebbe a sostenere.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa da ritardo, l'impianto sostitutivo presuppone la presentazione di una nuova istanza da parte dell'interessato il quale può rivolgersi al sostituto affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, si concluda il procedimento.

Resta ben chiaro che l'obbligo di provvedere anche oltre la scadenza dei termini procedurali grava sull'amministrazione, a prescindere dalla presentazione di una specifica istanza la quale, al più, potrà assumere rilievo sotto il profilo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 355 del 17 Luglio 2002, ha, difatti, espressamente affermato che *"la mancata osservanza del termine a provvedere non comporta la decadenza dal potere, ma vale a connotare in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione"*.

Per quel che concerne la definizione dei rapporti tra responsabilità da ritardo amministrativa e penale, ai sensi dell'art. 328, comma 2, del codice penale, sussiste il reato di omissione d'ufficio solo in caso di inerzia protratta per *"trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse"*.

Secondo la giurisprudenza penale, la richiesta di rilascio del provvedimento (anche se tardivo) solo ove contenga un'espressa intimazione a provvedere nel termine dimidiato, potrà valere anche come presupposto per la configurazione del reato di omissione d'ufficio.



Invece, nel caso in cui il privato reagisca attraverso la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo, il nuovo comma 8, dell'art. 2, Legge n. 241/1990, prevede la trasmissione delle pronunce di accoglimento, in via telematica, alla Corte dei Conti, senza tuttavia precisare a quale apparato della Corte debba indirizzarsi la comunicazione. Sul punto, è recentemente intervenuta a Sezioni riunite, la Corte dei Conti che con sentenza del 26.09.12 ha ritenuto che *"le sentenze definitive di condanna che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione, debbano essere trasmesse in via telematica, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto - legge 9 febbraio 2012, n. 5, al Presidente della Corte dei Conti, il quale, a sua volta, le inoltrerà all'Ufficio o agli Uffici ritenuti funzionalmente competenti"*.

La Corte perviene alla suindicata conclusione in quanto, in taluni casi, l'inadempimento potrebbe trovare la sua ragione non in semplici comportamenti negligenti di singoli funzionari, ma in inefficienze amministrative o disservizi, *"la cui segnalazione potrebbe risultare utile, oltre che agli Uffici di Procura, in sede di programmazione, anche alla Sezione centrale di controllo sulla gestione, alla Sezione controllo enti e alle Sezioni regionali di controllo, a seconda della tipologia di Amministrazione coinvolta"*.

Di rilievo l'exkursus logico - giuridico seguito dalla Corte secondo cui il richiamo operato dal legislatore alla performance individuale ed alla responsabilità amministrativo - contabile del dirigente o del funzionario inadempiente di cui al nuovo comma 9, dell'art. 2, L. n. 241/90 e s.m.i., inducano a ritenere che la prevista trasmissione sia funzionale a rendere effettiva la predetta responsabilità.

oooooooooooooooooooo

Per tutto quanto innanzi invito, pertanto, le S.S.L.L. ad osservare un comportamento diligente nell'esecuzione dei propri compiti e nella trattazione ordinata delle pratiche onde evitare di incorrere in responsabilità amministrativa, contabile e penale.

Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Maria De Filippo